

## Accordo Interconfederale sui licenziamenti individuali

In Roma, addì 18 ottobre 1950

TRA

la CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA rappresentata dal suo Presidente Dr. Angelo Costa e dal Vice-Presidente On.le Eugenio Rosasco, assistiti dal Segretario Generale Avv. Mario Morelli, dal Vice-Segretario Generale Avv. Rosario Toscani e dall'Avv. Riccardo Cocco;

E

la CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO rappresentata dal Segretario Generale On.le Giuseppe Di Vittorio, dai Segretari On.li Fernando Santi e Renato Bitossi e dai Vice-Segretari Luciano Lama e Domenico Bianco;

la CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI rappresentata dal Segretario Generale On.le Giulio Pastore, dal Segretario Sindacale On.le Luigi Morelli, dai Vice-Segretari Dr. Bruno Storti, Dr. Dionigi Coppo, Dr. Amleto Mantegazza e dall'On.le Armando Sabatini;

la UNIONE ITALIANA DEL LAVORO rappresentata dal Dr. Renato Bulleri, dal Sig. Arturo Chiari, dal Rag. Franco Novaretti, dal Dr. Italo Viglianesi, dal Dr. Raffaele Vanni.



1. — Nel concorde intento di prevenire i licenziamenti individuali ingiustificati e possibilità di turbamenti in occasione di licenziamenti individuali, le parti: a) preoccupate insieme del buon andamento delle aziende e della sorte dei lavoratori, nonchè di assicurare alle Organizzazioni sindacali il libero esercizio della loro attività; b) ritenendo con la regolamentazione di cui appresso di garantire lavoratori e aziende da eccessi, abusi ed ingiuste prevalenze e consapevoli che una retta applicazione di una norma regolatrice di rapporti sociali si affida soprattutto alla sua leale interpretazione; c) affermato contrario allo spirito del presente accordo ogni licenziamento ed ogni atto effettuati in contrasto con quanto espresso al comma a);

sotto gli auspici e con l'assistenza del Ministro del Lavoro;

fatte salve le rispettive posizioni di principio ed in via sperimentale;

hanno deliberato di dar vita ad un apposito « Collegio di Conciliazioni ed Arbitrato » al quale deferire l'esame dei licenziamenti individuali quando i lavoratori interessati ne facciano istanza, essendo stabilito che nel caso in cui il Collegio non ritenesse valide le ragioni addotte dal datore di lavoro questi, su invito del Collegio, provvederà a ripristinare il rapporto di lavoro, oppure, qualora per considerazioni di opportunità, lo stesso datore di lavoro considerasse incompatibile la permanenza del lavoratore nell'azienda, a versare una penale in aggiunta al trattamento di licenziamento.

Il lavoratore a sua volta ha facoltà di non accettare la penale, nel qual caso le parti riprendono la loro libertà.

Le norme di applicazione di quanto sopra determinato sono stabilite come segue:

2. — Il lavoratore che ritenga ingiustificato il suo licenziamento può richiedere l'intervento conciliativo della Organizzazione Sindacale Territoriale cui è iscritto o conferisce mandato, nei confronti della corrispondente Organizzazione Sindacale dei datori di lavoro.

In tal caso, su richiesta della Organizzazione dei Lavoratori, le Organizzazioni delle due parti esperiranno il tentativo di conciliazione.

Ove tale tentativo non riesca o, comunque, trascorsi i termini per la richiesta e per l'espletamento di esso, il lavoratore, sempre per tramite della Organizzazione Sindacale alla quale è iscritto o conferisce mandato, può richiedere con lettera raccomandata inviata all'azienda, tramite l'Associazione Territoriale degli Industriali, l'intervento del Collegio di conciliazione ed arbitrato.

3. — La richiesta per l'intervento conciliativo delle Organizzazioni deve essere avanzata entro tre giorni dalla data di comunicazione del licenziamento ed il tentativo di conciliazione deve esaurirsi entro i successivi quattro giorni.

La richiesta d'intervento del Collegio di Conciliazione ed Arbitrato deve essere avanzata non oltre il decimo giorno dalla comunicazione del licenziamento.

4. — Il Collegio di Conciliazione ed Arbitrato è composto di un rappresentante del datore di lavoro e di uno del lavoratore designati dalle rispettive Organizzazioni, e di un Presidente.

Il nominativo del Presidente verrà individuato mediante sorteggio tra quelli compresi in una lista, composta di un numero di nomi non superiore a dodici, formata di comune accordo tra le Organizzazioni sindacali provinciali interessate dei datori di lavoro e lavoratori.

5. — Il Collegio espleterà un tentativo di componimento e, ove questo non riesca, emanerà il suo giudizio secondo equità e senza obbligo di formalità procedurali, entro dieci giorni dalla sua nomina, se costituito di volta in volta, o dalla richiesta del suo intervento, se abbia funzioni continuative.

6. — L'importo della penale di cui al punto 1 è stabilito dallo stesso Collegio di Conciliazione ed Arbitrato con criterio di equità da un minimo di cinque ad un massimo di otto mensilità di retribuzione, intendendosi per tale quella stabilita per la liquidazione della indennità di licenziamento, compresa la indennità di contingenza.

7. — Il giudizio emesso dal Collegio viene comunicato alle parti e alle rispettive Organizzazioni entro tre giorni dalla pronuncia.

8. — Per le aziende che occupano non più di 35 lavoratori la procedura di cui sopra non si applica. Il lavoratore licenziato può promuovere un esame conciliativo tra l'azienda ed il delegato d'impresa.

Per le aziende che occupano da 36 a 80 lavoratori il minimo ed il massimo della penale di cui al punto 6 s'intendono ridotti rispettivamente a due mensilità e mezza e quattro mensilità.

9. — Ai licenziamenti per riduzione di personale si applica l'accordo interconfederale del 21 aprile 1950.

Per il licenziamento dei membri delle Commissioni Interne e dei delegati d'impresa si applicano le disposizioni particolari contenute nell'Accordo interconfederale per le Commissioni Interne.

10. — In caso di licenziamento per motivi previsti dalla legge e dai contratti di lavoro, senza corresponsione di preavviso o di indennità di licenziamento (in tronco), si svolge la procedura prevista dal presente accordo.

Fallito il tentativo di conciliazione davanti al Collegio di Conciliazione ed Arbitrato, il Collegio stesso, su istanza del datore di lavoro e con il conforme parere della sua Organizzazione, sospende il giudizio.

In tal caso, a richiesta della Organizzazione dei Lavoratori, verrà esperito un tentativo di conciliazione in sede interconfederale.

In caso di mancato accordo, il lavoratore può promuovere il giudizio dell'Autorità Giudiziaria ordinaria.

Se quest'ultima abbia giudicato che siano dovute le indennità di preavviso o di licenziamento, il lavoratore avrà diritto di chiedere l'applicazione del seguito della procedura di cui al presente accordo.

Nel caso in cui il Collegio di Conciliazione ed Arbitrato inviti il datore di lavoro a ripristinare il rapporto oppure a versare la penale di cui al punto 1, potrà maggiorare detta penale fino al doppio della misura di cui ai punti 6 e 8.

11. — In caso di scarso rendimento, l'azienda procederà ad una ammonizione scritta al lavoratore segnalando alla Commissione Interna che inviterà il lavoratore a normalizzare il proprio rendimento. Qualora l'azienda, considerando che queste ammonizioni non abbiano sortito il loro effetto, proceda al licenziamento si applicherà la procedura di cui al presente accordo.

12. — Il presente accordo decorre dalla data della sua stipulazione ed avrà durata sino al 31 dicembre 1951, intendendosi rinnovato successivamente di anno in anno se non disdetto tre mesi prima da una delle parti contraenti.

## NORME INTEGRATIVE

### *Sui punti 6 e 8:*

Per i lavoratori assunti per lavori stagionali o saltuari, o comunque a termine, per i quali si faccia luogo alla applicazione del presente accordo per i licenziamenti avvenuti prima della scadenza del periodo lavorativo o del termine, la penale di cui ai punti 6 o 8 non potrà superare la entità corrispondente alla retribuzione relativa al periodo di prevedibile occupazione residua al momento del licenziamento, nè essere inferiore al minimo della penale quando il periodo residuo di prevedibile occupazione superi il tempo al quale è commisurato tale minimo.

## CHIARIMENTI E DICHIARAZIONI A VERBALE

### *Sul punto 1:*

Nel caso in cui il datore di lavoro accetti di ripristinare il rapporto di lavoro riconoscerà al lavoratore l'anzianità maturata anteriormente al licenziamento agli effetti dei vari istituti contrattuali che prevedono benefici variabili in relazione alla anzianità di servizio, previa restituzione della indennità di licenziamento eventualmente percepita.

### *Sul punto 2:*

Nel tentativo di conciliazione le Organizzazioni dei Lavoratori possono farsi assistere da una rappresentanza della Commissione Interna e le Organizzazioni Industriali dai rappresentanti dell'azienda interessata.

### *Sui punti 2 e 4:*

A chiarimento delle norme riguardanti l'esperimento del tentativo di conciliazione tra le Organizzazioni sindacali territoriali e la designazione dei rappresentanti delle Organizzazioni stesse in seno al Collegio di Conciliazione ed Arbitrato, si dà atto che nel settore elettrico per Organizzazioni territoriali si intendono, da parte industriale, le Associazioni regionali o interregionali delle imprese elettriche e, da parte dei prestatori d'opera, le corrispondenti Segreterie regionali od interregionali dei lavoratori della categoria.


Salvo casi analoghi da accertarsi, si chiarisce inoltre che per Organizzazioni territoriali si intendono le Associazioni industriali provinciali e le corrispondenti Organizzazioni provinciali orizzontali dei lavoratori (Camere del Lavoro, Unioni, Camere Sindacali) salvo che l'Associazione Industriale abbia una competenza ed ambito territoriale più ristretto, nel qual caso alle disposizioni previste dai punti 2 e 4 sarà data applicazione da tale Associazione industriale competente per territorio e dalle corrispondenti Organizzazioni dei lavoratori ove esistano.

### *Sull'ultima parte del punto 4:*

Verificandosi casi di mancato accordo sulla formazione delle liste si farà luogo all'intervento delle Confederazioni stipulanti per risolvere la controversia.

### *Sul punto 8:*

Le esclusioni e limitazioni di cui al n. 8 non si applicano quando l'unità aziendale da cui il lavoratore licenziato dipende faccia parte di un'azienda avente un numero complessivo di dipendenti superiore a quello indicato al detto n. 8.



*Sul punto 9:*

In relazione alla disposizione contenuta nell'ultimo comma del punto 9 le parti si danno atto che la regolamentazione particolare per i membri delle Commissioni Interne in carica o scaduti (per questi ultimi secondo i criteri che saranno concordati) non comprenderà la facoltà di scelta della soluzione economica prevista dal punto 1.

*Sul punto 11:*

Le parti si danno atto che la norma di cui al punto 11 non è suscettibile di estensione ad altri casi di motivazione dei licenziamenti.

*Il Ministro per il Lavoro e per la Previdenza Sociale*

Firmato: MARAZZA.

*per la Confindustria*

firmato: Costa  
Rosasco  
Morelli  
Toscani  
Coeco

*per la C.G.I.L.*

firmato: Di Vittorio  
Santi  
Bitossi  
Lama  
Bianco

*per la C.I.S.I.L.*

firmato: Pastore  
Morelli  
Storti  
Coppo  
Mantegazza  
Sabatini

*per la U.I.L.*

firmato: Bulleri  
Chiari  
Novaretti  
Viglianesi  
Vanni

